



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 maggio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0380 (COD)**

**8801/1/14
REV 1 ADD 1 REV 1**

**CODEC 1072
PECHE 197
CADREFIN 69**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento (UE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata] **(prima lettura)**
- Adozione dell'atto legislativo **(AL+ D)**
= Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 349 DEL TFUE NELLA BASE GIURIDICA DEL FEAMP

L'oggetto e lo scopo della proposta della Commissione è di fare del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) il principale strumento finanziario per l'attuazione della politica comune della pesca riformata e dunque per il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La proposta della Commissione non intende introdurre alcuna deroga agli obblighi e/o ai divieti previsti dal TFUE. Per questo motivo la Commissione ritiene che, conformemente alla sua proposta, l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE costituisca l'unica base giuridica adeguata nel contesto considerato e non concorda con l'aggiunta dell'articolo 349 del TFUE quale seconda base giuridica.

2. VERIFICA DELLE CONDIZIONALITÀ EX ANTE GENERALI A LIVELLO DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iii), e all'articolo 19, nonché all'allegato XI, parte II, del regolamento sulle disposizioni comuni, l'adempimento delle condizionalità ex ante generali a livello nazionale è valutato a livello dell'accordo di partenariato e, con riguardo alle condizionalità che in base alla valutazione non risultano soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato, verrà stabilito un piano d'azione contenente le misure da adottare, gli organismi responsabili e il calendario di attuazione. In caso di mancato adempimento delle condizionalità ex ante generali, i piani d'azione necessari devono essere già stati elaborati dalle autorità competenti degli Stati membri nell'ambito della costituzione degli accordi di partenariato. Le condizionalità ex ante generali non richiedono pertanto un'ulteriore e dettagliata elaborazione nel quadro del programma operativo cofinanziato dal FEAMP, a parte l'inclusione degli elementi connessi alle suddette condizionalità stabiliti negli accordi di partenariato.

3. PUBBLICAZIONE DEI NOMI DEI BENEFICIARI NATURALI QUANDO CIÒ SIA CONFORME ALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO

La Commissione presterà particolare attenzione all'accessibilità e alla trasparenza delle informazioni sull'impiego dei fondi dell'Unione nel quadro del FEAMP. In quest'ambito la Commissione:

- sorveglierà attentamente le modalità secondo cui gli Stati membri attuano l'obbligo di creare un sito o un portale web intuitivo che fornisca informazioni sui programmi operativi del FEAMP, in particolare l'elenco delle operazioni sovvenzionate e i nomi dei beneficiari;
- provvederà affinché tali siti web specifici siano accessibili da un unico sito ufficiale dell'Unione, in modo da agevolare l'accesso del pubblico alle informazioni di tutti gli Stati membri;

- valuterà, nel {2019}, in che misura gli Stati membri abbiano adempiuto ai loro obblighi in materia di pubblicazione dei beneficiari e fino a che punto le disposizioni relative alla pubblicazione dei beneficiari abbiano contribuito a migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sul FEAMP;
- trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di tale valutazione;
- in base all'esito della valutazione, prenderà in esame l'opportunità di proporre modifiche del FEAMP al fine di migliorare ulteriormente l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni relative a tale Fondo.

Dichiarazione della Germania sulla designazione delle autorità

La Germania indicherà nel suo programma operativo come intende applicare il contenuto dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera l), punto i), in combinato disposto con l'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, conformemente al proprio sistema costituzionale. La Commissione europea conferma tale posizione."
